

COMUNE DI SILEA

Via Don Minzoni 12 - 31057 Silea

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI “ I. C. I. “

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 81/1998
Modificato con deliberazione del C.C. nr. 48/1999
deliberazione del C.C. nr. 79/1999
deliberazione del C.C. nr. 11 del 11/04/2005
deliberazione del C.C. nr. 49 del 30/11/2005

Articolo 1	SOGGETTO ATTIVO	A chi è dovuta l'ICI
------------	-----------------	----------------------

1. A decorrere dall'anno 1993 soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Silea per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

Articolo 2	SOGGETTO PASSIVO	Chi deve pagare l'ICI
------------	------------------	-----------------------

1. Soggetti passivi dell'imposta (*contribuenti*) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo articolo 3:
 - a) **proprietà:** è il diritto di godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
 - b) **usufrutto:** è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque, rispettandone la destinazione economica;
 - c) **uso:** è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
 - d) **abitazione:** è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;
 - e) **enfiteusi:** è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a 20 anni, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
 - f) **superficie:** è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
 - g) **locazione finanziaria** (*comunemente denominata leasing*): è il contratto che intercorre fra un'impresa che concede ad un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario;
 - h) **locazione con patto di futura vendita:** è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (*comunemente denominati "alloggi a riscatto"*), soggetto passivo dell'ICI è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione.
2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.
3. Tutti i diritti elencati al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.

4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
- a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
 - b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
 - c) in caso di successione, sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del "de cuius";
 - d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell'immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
 - e) in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

Articolo 3	OGGETTO DELL'IMPOSTA	Su quali immobili si paga l'ICI
------------	----------------------	---------------------------------

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

2. Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U.:

- a) quelle di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;
- b) quelle che, avendo perso i requisiti di ruralità (*fabbricati "ex rurali"*), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
- c) quelle che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (*intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure, se non individuata al N.C.E.U., quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità*) sono considerate parti integranti del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

3. Aree fabbricabili

- a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
 - agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);
 - alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

- b) Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
- 1) le aree (*comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile*) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati al precedente comma 2;
 - 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (*limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori*) come, ad esempio:
 - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
 - aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
 - 3) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.
- c) Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:
- 1) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
 - 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
 - 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
 - 4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nel successivo comma 4.
- d) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:
- 1) per variazione da area inedificabile ad edificabile, dalla data di pubblicazione sul "BUR"-Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;
 - 2) per variazione da area edificabile a inedificabile, dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

4. Terreni agricoli

- a) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:
- 1) coltivazione del fondo;
 - 2) silvicoltura;
 - 3) allevamento del bestiame;
 - 4) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
- b) Le attività sopra elencate devono essere svolte da:
- 1) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, ex SCAU o INPS, sezione previdenza agricola, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

- 2) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti che richiede il rilascio della partita IVA.

Articolo 4	ESCLUSIONI ED ESENZIONI	Gli immobili esclusi e quelli esenti
------------	-------------------------	--------------------------------------

1. Sono **immobili esclusi** dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli e che, a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:
- a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
 - b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempio:
 - 1) terreni normalmente inutilizzati (*cosiddetti terreni "incolti"*);
 - 2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
 - 3) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, ecc. che non consentano un utilizzo edificatorio;
 - 4) terreni (*cosiddetti piccoli appezzamenti, orticelli e simili*) sui quali le attività agricole sono finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare;
2. Sono **immobili esenti** dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad eccezione di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, artigianali, direzionali e residenziali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, qualora al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di religione dirette

all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

- i) fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità.

Articolo 5	BASE IMPONIBILE	Su cosa si paga l'ICI
------------	-----------------	-----------------------

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota ed al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.

2. Il **valore degli immobili** è determinato secondo i seguenti criteri:

a) **Fabbricati iscritti in catasto**

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) fabbricati categorie A, B, e C (escluso A10 e C1) | moltiplicatore = 100 |
| 2) fabbricati categorie D e A10 | moltiplicatore = 50 |
| 3) fabbricati categoria C1 | moltiplicatore = 34 |

b) **Fabbricati non iscritti in catasto**

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), non iscritti in catasto nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti applicando gli stessi criteri indicati nella precedente lettera a);

c) **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (*stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili*) alla data di inizio di ciascun anno solare, applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili (*con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo*) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

d) **Aree fabbricabili**

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- 2) La Giunta Comunale, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con propria deliberazione può determinare, entro il termine di cui al successivo art. 6, comma 1, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore nei casi in cui l'Ici dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento stabiliti dalla Giunta. Nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori inferiori rispetto a quelli deliberati, l'Ufficio Tributi, in sede di accertamento, farà riferimento al reale valore di mercato della aree accertate.

Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori di riferimento deliberati, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

e) **Terreni agricoli**

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gen naio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 25%), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque). Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, la base imponibile è determinata secondo il seguente schema:

Valore del terreno (-)	Imponibile fisso	+ Imponibile variabile sul valore compreso			
		coefficiente	Da Euro	a Euro	
Fino a € 25.822,845	0	+	0,00	nullo	
Fino a € 61.974,827	0	+	0,30	25.822,845	61.974,827
Fino a € 103.291,379	10.845,594	+	0,50	61.974,827	103.291,379
Fino a € 129.114, 224	31.503,870	+	0,75	103.291,379	129.114,224
Oltre	50.871,004	+	1,00	129.114,224	

* Si considera il valore complessivo dei terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati nel territorio di più comuni

La detrazione di € 25.822,45 e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso nel corso dell'anno.

3. La **quota di possesso** indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.

4. Il **periodo di possesso** va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Articolo 6	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	<i>Soggetto che decide le aliquote ICI ed entro quali limiti</i>
-------------------	--------------------------------------	---

1. Annualmente la Giunta Comunale, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l'aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, ed eventuali aliquote superiori e/o inferiori rispetto a quella ordinaria da applicare al valore imponibile degli immobili.
2. Nello stabilire l'aliquota, entro i limiti di cui al comma 1 e nel rispetto della parità del gettito complessivo dell'imposta dell'anno precedente, può essere prevista una aliquota inferiore a quella ordinaria determinata al comma 1, comunque non inferiore al 4 per mille, per i seguenti immobili:
 - a) unità immobiliari ad uso abitazione principale;
per abitazione principale si intende:
 - l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune;
 - b) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

- c) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;
3. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il Comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
 4. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., è pubblicata per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".
 5. Il Comune deve assicurare idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza ai contribuenti delle misure delle aliquote e delle detrazioni deliberate per i relativi adempimenti.

Articolo 7	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	<i>Come si calcola l'imposta lorda</i>
------------	-----------------------------	--

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, la aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6 in relazione alle condizioni indicate.

Articolo 8	DETRAZIONI E RIDUZIONE	<i>Quali sono le agevolazioni ICI</i>
------------	------------------------	---------------------------------------

1. La Giunta Comunale, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura (da € 103,29 a € 258,23) della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al comma 2 del precedente articolo 6 nonché per le unità immobiliari appartenenti all'ATER e regolarmente assegnate a residenti nel Comune.
2. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per le unità immobiliari di cui al comma 2 del precedente articolo 6, la detrazione di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche in misura superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le singole unità immobiliari, limitandola a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da indicare nel medesimo atto deliberativo.
3. In alternativa alla detrazione eccedente € 103,29 di cui ai precedenti commi 1 e 4, l'imposta dovuta può essere ridotta fino al 50% limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.
4. Qualora la Giunta comunale non determini alcuna misura, la detrazione da applicare è di € 103,29.
5. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nei precedenti commi 2 e 3), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
6. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma 2.
7. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:

- a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.
- c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Articolo 8 bis	AUTOCERTIFICAZIONE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
-----------------------	--

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446, i contribuenti per usufruire delle agevolazioni previste, devono presentare, a pena di decadenza, entro i termini previsti per il versamento annuale dell'imposta, apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 445/2000.

L'autocertificazione è valida anche per le annualità successive in caso di aliquota agevolata e detrazione abitazione principale concessa in uso gratuito, salvo non intervengano variazioni. In caso di variazioni, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio tributi o ripresentare l'autocertificazione.

Non si fa luogo in nessun caso al rimborso d'imposta.

Articolo 9	VERSAMENTI	<i>Quando e come si paga l'ICI</i>
-------------------	-------------------	---

1. L'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. **Termini per i versamenti.**
 - a) I contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune, per l'anno in corso, in due rate:
 - la prima, nel mese di giugno, pari 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
 - la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
 - b) i predetti soggetti possono, tuttavia, versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.
3. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (*cioè dalla data di inizio del*

procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile).

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

6. Modalità di versamento.

- a) L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento, con arrotondamento a due cifre decimali, direttamente o tramite conto corrente postale, al concessionario della riscossione come individuato al successivo articolo 10;
- b) qualora il soggetto di cui al successivo articolo 10 sia diverso dalla Tesoreria Comunale, il pagamento dell'imposta può avvenire comunque presso la medesima, direttamente o tramite conto corrente postale;
- c) quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a € 5,16, i versamenti non devono essere eseguiti.

Articolo 10	RISCOSSIONE ORDINARIA	Chi riscuote l'ICI
--------------------	------------------------------	---------------------------

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell'imposta avviene, tramite deliberazione del Consiglio comunale, fra uno dei seguenti soggetti e, nel rispetto delle procedure indicate alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente:

- a) direttamente tramite la Tesoreria comunale;
- b) azienda speciale (*mediante convenzione*) di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, N. 142;
- c) concessionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, N. 43;
- d) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- e) società miste per la gestione presso altri comuni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- f) soggetti iscritti nell'albo dei concessionari per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446.

Articolo 11	ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE	
--------------------	--	--

1. E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denunce di variazione di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Conseguentemente sono eliminate, in riferimento alle annualità d'imposta successive all'entrata in vigore delle presenti disposizioni regolamentari:
 - a) Le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto Decreto Legislativo 504/92;
 - b) Le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Articolo 11bis	ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE	<i>Come dichiarare gli immobili posseduti al Comune</i>
-----------------------	---	--

1. E' introdotto l'obbligo dei contribuenti di comunicare, entro 120 giorni – e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, o le modificazioni si sono verificate – l'acquisizione, la variazione o l'estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, individuando gli immobili interessati. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
2. Oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono comunicare le eventuali altre variazioni dell'immobile o delle condizioni soggettive, che possono determinare una variazione della base imponibile ovvero delle condizioni di agevolazione e/o detrazione entro 120 giorni – e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate – dal verificarsi della stesse.
3. La comunicazione può essere redatta su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi e deve contenere i dati essenziali previsti dai modelli ministeriali.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'art. 9.
5. In caso di successioni legali o testamentarie l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione spetta all'Ufficio delle Entrate competente trasmetterne copia al Comune nel cui territorio sono ubicati gli stessi.

Articolo 12	RAVVEDIMENTO OPEROSO	<i>Come rimediare in tempi brevi agli errori</i>
--------------------	-----------------------------	---

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs.vo n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Articolo 13	LIQUIDAZIONE	
--------------------	---------------------	--

1. Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'articolo 14.

Articolo 14	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	<i>Conseguenze per chi non paga l'imposta o paga in modo parziale o non comunica i dati ICI</i>
--------------------	----------------------------------	--

1. Il Comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Negli stessi termini, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni.
3. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione, legati a violazioni su dichiarazioni denunce e versamenti, sono disciplinati al successivo articolo 24.
4. L'attività di accertamento dell'ICI può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, anche in forme associate previste negli articoli 30,31,32,33 e 34 del D.Lgs. 267/2000 oppure affidata a terzi mediante delibera nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52 comma 5 lettere b) e c) del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446.
5. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Per i fabbricati di cui all'art.5 comma 2 lett. b) (fabbricati non iscritti in catasto) entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune, sulla base della rendita definitiva attribuita:
 - a) provvede alla liquidazione della maggior imposta dovuta, senza applicazione, fino alla data dell'avvenuta conoscenza da parte del contribuente (attraverso la notifica della rendita, o se antecedente, dell'avviso di liquidazione), di sanzioni e di interessi;
 - b) provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza ai sensi del successivo art. 17 comma 3.
7. La Giunta Comunale, anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, può stabilire i criteri selettivi per le attività di accertamento.

8. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997 e secondo le norme del relativo regolamento comunale, limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

Articolo 15	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	<i>Chi gestisce l'ICI</i>
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 16	RISCOSSIONE COATTIVA	<i>Conseguenze in caso di mancato pagamento degli avvisi di accertamento</i>
--------------------	-----------------------------	---

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base ad una delle le seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43;
 - b) mediante ingiunzione, secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D.Lgs.vo 446/1997.
2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro cinque anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 17	RIMBORSI	
--------------------	-----------------	--

1. Disciplina generale:
 - a) il contribuente può presentare, al Comune al quale è stata versata l'imposta, domanda di rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 24, comma 3;

- b) il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo; detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili; il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo o, negli altri casi, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:
per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno di errata attribuzione della rendita.
 3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:
per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 6 del presente articolo, per tutti gli anni in cui è stata versata l'imposta.
 4. Rimborsi in caso di usucapione:
il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 6 del presente articolo, versata in eccedenza, dalla data della sentenza, da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.
 5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili:
per le aree divenute inedificabili per variazione dello strumento urbanistico il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto, per atti fra vivi, dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. La decorrenza del vincolo di inedificabilità viene stabilita dalla data di approvazione da parte del Comune del relativo provvedimento urbanistico; qualora durante i tre anni successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il Comune provvederà al recupero della somme rimborsate per imposta ed interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura edificatoria dell'area, con l'applicazione del tasso di interesse legale.
 6. Interessi sui rimborsi:
sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso (ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 in cui il rimborso avviene d'ufficio) e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata, nelle seguenti misure:
4,5% dal 01/01/1993 al 31/12/1993; 3% dal 01/01/1994 al 31/12/1996; 2,5% dal 01/01/1997.
 7. Compensazione:

è consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.

8. Esonero dal rimborso:

non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a € 12,00.

Articolo 18	SANZIONI ED INTERESSI	Quanto si paga in più in caso di errori od omissioni
--------------------	------------------------------	---

1. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 11 bis si applica la sanzione amministrativa da €103,29 a € 516,45 per ciascuna unità immobiliare.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione per gli errori formali contenuti nelle denunce o comunicazioni che non abbiano dato luogo a minor versamento dell'imposta. La sanzione amministrativa da € 51.65 a € 258.22 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nella misura unica del 2,5%.

Articolo 19	CONTENZIOSO	Tutela amministrativa
--------------------	--------------------	------------------------------

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto al Comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a dieci anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.vo 31.12.1992, n. 546.

Articolo 20	ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE	
--------------------	-----------------------------------	--

1. I contribuenti possono sottoporre all'ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro 30 giorni.
2. Il parere dell'ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora, successivamente, sul medesimo argomento o caso, l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.

Articolo 21	POTENZIAMENTO DELL' UFFICIO TRIBUTI	
--------------------	--	--

1. Al fine del potenziamento dell'attività di gestione, controllo ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane. Il potenziamento di detta attività, svolta prioritariamente ma non esclusivamente dall'Ufficio Tributi, dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
 - a) incremento programmato del personale addetto;
 - b) cura della formazione del personale esistente;
 - c) erogazione di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione di appositi progetti finalizzati all'attività di bonifica dati, creazione di banche dati, controllo, accertamento e recupero dell'evasione;
 - d) dotazione di risorse tecniche (software applicativi e hardware).
2. Per l'attuazione delle previsioni del precedente comma 1, sono destinate risorse finanziarie da un minimo del 0.1% ad un massimo del 0.5% del gettito complessivo (riscossioni) I.C.I. dell'anno precedente oltre ad una quota da un minimo del 3% ad un massimo del 6% degli importi effettivamente incassati dal Comune a seguito dell'attività di accertamento e controllo dell'anno in corso, determinate dalla Giunta Comunale.
3. Qualora le somme o parte delle somme, determinate ai sensi del comma 2, siano destinate a compensi incentivanti (in aggiunta ai compensi già previsti dal CCNL, comprendendo anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune), l'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un progetto preliminare proposto dal responsabile del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati con la suindicata deliberazione della Giunta comunale e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

Articolo 22	ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI	
--------------------	------------------------------------	--

1. Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, la Giunta Comunale con la deliberazione con la quale determina le aliquote d'imposta, come indicato al precedente articolo 6, può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per casi o per situazioni straordinarie od eccezionali indicandone le fattispecie, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

Articolo 23	RINVIO	<i>Quali norme applicare se il regolamento non basta</i>
--------------------	---------------	---

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del D. Lgs.vo n. 446/1997.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

Articolo 24	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	<i>Quali norme applicare in attesa del regolamento</i>
--------------------	---------------------------------	---

1. Per gli anni d'imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli articoli 11 e 13 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504 e loro successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs.vo 18.12.1997, n. 473.
5. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente art. 11bis si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

Articolo 25	ENTRATA IN VIGORE	<i>Quando si applicherà il regolamento</i>
--------------------	--------------------------	---

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento, unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.

SOMMARIO

<i>Articolo 1</i>	2
SOGGETTO ATTIVO	2
<i>Articolo 2</i>	2
SOGGETTO PASSIVO	2
<i>Articolo 3</i>	3
OGGETTO DELL'IMPOSTA	3
<i>Articolo 4</i>	5
ESCLUSIONI ED ESENZIONI	5
<i>Articolo 5</i>	6
BASE IMPONIBILE	6
<i>Articolo 6</i>	8
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	8
<i>Articolo 7</i>	9
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	9
<i>Articolo 8</i>	9
DETRAZIONI E RIDUZIONE	9
<i>Articolo 8 bis</i>	10
AUTOCERTIFICAZIONE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI	10
<i>Articolo 9</i>	10
VERSAMENTI	10
<i>Articolo 10</i>	11
RISCOSSIONE ORDINARIA	11
<i>Articolo 11</i>	12
ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE	12
<i>Articolo 11bis</i>	12
ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA	12
COMUNICAZIONE	12
<i>Articolo 12</i>	13
RAVVEDIMENTO OPEROSO	13
<i>Articolo 13</i>	13
LIQUIDAZIONE	13
<i>Articolo 14</i>	13
ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	13
<i>Articolo 15</i>	14
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	14
<i>Articolo 16</i>	14
RISCOSSIONE COATTIVA	14
<i>Articolo 17</i>	14
RIMBORSI	14
<i>Articolo 18</i>	16

SANZIONI ED INTERESSI.....	16
<i>Articolo 19.....</i>	<i>16</i>
CONTENZIOSO	16
<i>Articolo 20.....</i>	<i>16</i>
ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE	16
<i>Articolo 21.....</i>	<i>17</i>
POTENZIAMENTO DELL' UFFICIO TRIBUTI	17
<i>Articolo 22.....</i>	<i>17</i>
ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI.....	17
<i>Articolo 23.....</i>	<i>18</i>
RINVIO.....	18
<i>Articolo 24.....</i>	<i>18</i>
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	18
<i>Articolo 25.....</i>	<i>18</i>
ENTRATA IN VIGORE.....	18